

RISOLUZIONE (UE) 2018/1401 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 18 aprile 2018****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea (attualmente Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie) per l'esercizio 2016**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea (attualmente Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie) per l'esercizio 2016,
 - visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0079/2018),
- A. considerando che, nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico sottolinea la particolare importanza di rafforzare ulteriormente la legittimazione democratica delle istituzioni dell'Unione migliorando la trasparenza e la responsabilità e attuando il concetto di programmazione di bilancio basata sulla performance e la buona gestione delle risorse umane;
- B. considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese ⁽¹⁾ dell'Agenzia ferroviaria europea (attualmente Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie) («l'Agenzia»), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2016 ammontava a 27 545 879 EUR, il che rappresenta un incremento del 4,56 % rispetto al 2015; che la dotazione dell'Agenzia proviene principalmente dal bilancio dell'Unione;
- C. considerando che la Corte dei conti (la «Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia ferroviaria europea (attualmente Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie) relativi all'esercizio 2016 (la «relazione della Corte»), ha dichiarato di avere ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;

Seguito dato ai discarichi 2014 e 2015

1. riconosce che l'Agenzia non ha il potere di decidere di centralizzare tutte le sue operazioni in una sede; ricorda che, quando l'Agenzia è stata istituita nel 2004, la doppia sede (Lille/Valenciennes) è stata decisa dal Consiglio; prende atto dell'osservazione della Corte riguardo ai possibili risparmi che potrebbero essere ottenuti grazie a una soluzione che preveda un'unica sede; prende atto dell'analisi realizzata dall'Agenzia sull'incidenza di bilancio dell'esistenza di due sedi e della sua raccomandazione di mantenerle entrambe; sottolinea che i costi potrebbero probabilmente essere ridotti se tutte le operazioni fossero centralizzate in un'unica sede; sottolinea che la riduzione dei costi potrebbe essere facilitata anche da un accordo globale sulla sede con lo Stato membro ospitante (che servirebbe inoltre a chiarire le condizioni in cui operano l'Agenzia e il suo personale), ponendo fine a una situazione in cui i costi delle operazioni risultano probabilmente più elevati del necessario; esorta il Consiglio a riconsiderare la sua precedente decisione e a optare invece per la centralizzazione di tutte le operazioni dell'Agenzia in un'unica sede;

Gestione finanziaria e di bilancio

2. riconosce che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2016 hanno comportato un tasso di esecuzione del bilancio del 99,20 %, il che rappresenta un aumento dello 0,10 % rispetto al 2015, e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 91,57 %, pari ad un aumento dell'1,79 % rispetto al 2015;
3. accoglie con favore il fatto che, in linea con le disposizioni del nuovo regolamento dell'Agenzia entrato in vigore nel giugno 2016, l'Agenzia è autorizzata ad applicare dei diritti per alcune delle sue nuove competenze;

Impegni e riporti

4. osserva che, secondo l'Agenzia, il livello di riporti si è attestato al di sotto dei massimali indicativi utilizzati dalla Corte dei conti per valutare l'esecuzione del bilancio (ossia 10 % per il titolo I, 20 % per il titolo II e 30 % per il titolo III) per tutti i titoli di bilancio; osserva altresì che gli stanziamenti di pagamento riportati al 2017 (7,52 %) riguardano principalmente le spese operative e che il 95,4 % degli stanziamenti riportati dal 2015 sono stati eseguiti;

(¹) GU C 333 del 9.9.2016, pag. 19.

